



IL FUNZIONARIO
Giuseppe Valtorta (*)
in carica Delegato del Direttore Prov.le

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA

24 OTT. 2022

PROT. N. 2037/3

Associazione CARTE BLANCHE

Sede: Via Don Minzoni n.49 – Volterra (PI)

Codice fiscale 01021710502

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 5 agosto, alle ore 16.00, presso la sede sociale sita in Via Don Minzoni n.49 – Volterra (PI) si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Carte Blanche per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione del Bilancio anno 2021 e della relazione di missione**
- 2) **Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**
- 3) **Nomina dell'organo di controllo**

Il Presidente fa rilevare che l'odierna assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata tempestivamente in modalità di videoconferenza (mediante l'utilizzo della piattaforma Zoom meeting) in conformità con i DPCM che regolamentano l'emergenza COVID-19 finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la Sig.ra Monica Barni e quale Segretario la Sig.ra Cinzia de Felice.

Il Presidente dell'associazione, in riferimento al primo punto all'ordine del giorno, illustra il bilancio 2021 composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio 2021 composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;
- destinare l'avanzo di esercizio pari ad euro 26.856 quanto ad euro 25.414 a copertura delle perdite pregresse e quanto ad euro 1.442 a riserva di avanzi di gestione.
- di non alegare il bilancio alla presente deliberazione

Il Presidente dell'associazione, in riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" e per richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione ETS

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

premess

- **che** l'associazione è stata costituita in data 06.03.1987 da numero 6 soci fondatori e pertanto con un numero di soci inferiore alle previsioni di cui all'art.35, comma 1 del D.lgs. 117/2017
- che la volontà della presente assemblea straordinaria, preso atto della suddetta carenza, è quella di ribadire la volontà dell'associazione di qualificarsi non più come APS bensì come ETS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa iscrizione al RUNTS, integrando pertanto la volontà espressa nell'atto costitutivo così come indicato nella Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4995 del 28/05/2019

delibera

- di ribadire la volontà di qualificare l'associazione quale ETS
 - di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente
 - di dare mandato al Presidente di iscrivere l'associazione presso il Registro Unico Nazione degli Enti del terzo settore (RUNTS) sezione ETS

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale sotto la lettera A).

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione:

- di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore e per richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione ETS

- di richiedere la registrazione del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Registro in esenzione dall'imposta di Bollo e di Registro ai sensi dell'art.82 comma 3 del CTS n.117/2017. L'associazione è attualmente iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con numero DD 4761/4723 del 24.11.2003

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che a seguito dell'entrata in vigore della riforma del terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017, in ottemperanza all'art.30 di detta riforma ed all'art. 10 del nuovo statuto, avendo l'associazione superato i parametri ivi previsti, è necessario nominare un organo di controllo, anche monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del Codice Civile.

L'Assemblea, dopo la discussione, opo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

- in ottemperanza all'art.30 del D.Lgs. 117/2017 ed all'art. 10 del nuovo statuto di nominare un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del Codice Civile, nella persona del Rag Barsacchi Emilio nato a Pisa (PI) il

2


26 dicembre 1967, codice fiscale BRS MLE 67T26 G702A, domiciliato in Crespina Lorenzana (PI), Frazione Cenaia, Via Verdi n.100, iscritto con D.M. 27.07.1999, pubblicato nella G.U. supplemento n. 77 – IV Serie Speciale – del 28.09.1999, al n. 85526 del registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n.39 del 27/01/2010. Il compenso annuale lordo per l'incarico è pari ad euro 1.500 oltre CAP ed IVA. La nomina a norma dell'art.10 del nuovo statuto è annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 17.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Monica Barni


Il Segretario

Cinzia de Felice


Allegato A)

STATUTO

Associazione ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione CARTE BLANCHE ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Volterra e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi dell L. 28/03/2003 n. 53, e successive modificazioni e interventi nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore;

- formazione universitaria e post universitaria di cui al comma 1, lettera g) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore;

- organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui al comma 1, lettera i) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui al

comma 1, lettera l) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore;

In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione potrà svolgere le proprie attività nei seguenti ambiti di intervento:

- Laboratorio teatrale permanente all'interno del carcere di Volterra

- aperture del laboratorio teatrale e presentazione dello spettacolo finale al pubblico, all'interno e all'esterno del carcere

- corsi di formazione professionale alle arti e ai mestieri del teatro -

- incontri formativi, workshop, stage e tirocini per detenuti, per operatori e studenti, rapporti con università e scuole all'interno e all'esterno del carcere

- mostre e installazioni

- attività di diffusione e divulgazione in Europa e nel mondo, costruzione di partenariati nazionali e internazionali e altre attività connesse e previste da progetti, anche per la partecipazioni a bandi.

- archivio storico della Compagnia della Fortezza

- Ospitalità: attività e ospitalità e collaborazione a manifestazioni culturali destinate ai detenuti e al pubblico esterno

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione con apposita deliberazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà istituire delle sezioni distaccate sul territorio nazionale, se ritenute opportune al

raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i

libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nel caso non versi la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie

controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:


- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il Presidente Onorario
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei provviri.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in subordine da persona eletta dall'Assemblea medesima.

Spetta al Presidente controllare la regolarità della Convocazione e verificare il diritto di partecipazione



dei soci ordinari al voto.

Alle Assemblies, oltre ai soci, possono intervenire eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati per l'occasione dal Presidente.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La convocazione può essere fatta anche a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente ed al segretario dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura

dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina il Presidente Onorario
- nomina l'eventuale Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio di esercizio ed il programma annuale di attività;
- stabilisce l'importo della quota annuale associativa e le relative modalità di versamento ;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- proporre eventuali regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione, nel rispetto degli scopi statutari, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea ;
- conferire deleghe a singoli membri dell'Associazione; .
- costituire eventuali gruppi di lavoro permanenti o temporanei per lo studio e l'esecuzione di eventuali compiti.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli

enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai Componenti almeno 3 giorni prima della data di

convocazione. La convocazione può essere fatta anche a mezzo posta elettronica ordinaria

all'indirizzo mail risultante dal libro degli associati.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi

presiede la riunione.

La seduta del Consiglio Direttivo può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di

buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che: (a) sia

consentito al presidente ed al segretario di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia

consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta oggetto di

verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione

(salvo che si tratti di seduta del Consiglio Direttivo totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura

dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel

Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26

del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e

precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale

potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10

(Il Presidente Onorario)

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

2) Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

3) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico dell'organo di controllo è annuale. La nomina si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge 32, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei soci può nominare, se ritenuto necessario, il Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri resta in carica per 3 anni e si compone di 3 membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche, da parte dei soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci, ovvero tra soci e organi sociali, ovvero tra tra soci e terzi, escluse quelle che per legge competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio all'Organo amministrativo, che adoterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

- il socio deve presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione a mezzo e-mail;

- entro i 15 giorni successivi il socio verrà convocato dal Presidente dell'Associazione a mezzo e-mail presso la sede sociale per visionare i libri associativi.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o



autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario

Monica Barni

Cinzia de Felice



3 2037 24/10/2022

0,00
225,00

TZ422L002037000KB
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

225,00

EURO 225,00

TZ4